



Comunità delle Regole di Spinale e Manez

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Approvato con delibere dell'Assemblea Generale:

- n° 5/A dd. 07.02.1997, esaminata dalla Giunta Provinciale di Trento il 30.04.1997 sub n° 2428/1-B;
- n° 9/A dd. 27.02.1998, esaminata dalla Giunta Provinciale il 27.03.1998 sub n° 3124/24-B.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, individua e disciplina lo stato di Regoliere (acquisto, sospensione, interruzione e perdita della qualifica), lo stato di fuoco (familiare e singolo), lo stato di Capofuoco (capofamiglia o delegato del fuoco) ai fini della rappresentanza del fuoco e l'Anagrafe di Regola.

ART. 2

ACQUISTO DELLO STATO DI REGOLIERE

Acquistano lo stato di Regoliere ai sensi del 1° comma dell'art. 4 dello Statuto:

- a) i capifamiglia iscritti all'Anagrafe di Regola al 1° gennaio 1996 o negli anni precedenti ed i loro figli;
- b) i figli naturali riconosciuti da Regoliere o legittimati, o dichiarati tali da sentenza, o adottati, o affiliati da Regoliere;
- c) il non Regoliere dopo 30 anni di permanenza ininterrotta e residenza in uno dei tre Comuni con tutto il nucleo familiare. La residenza (definita dal Codice Civile e dalle norme anagrafiche comunali come il luogo in cui una persona ha la "dimora abituale") deve risultare, oltre che dai registri anagrafici dei Comuni, anche dalla situazione di fatto in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile, costante e duratura così da poter essere considerati del tutto integrati nella Comunità in tutti i suoi aspetti sociali, culturali ed economici.

Non si acquista lo stato di Regoliere con il matrimonio; il matrimonio non altera lo stato del coniuge Regoliere e dei suoi figli prenatali, mentre il coniuge non Regoliere, e i suoi eventuali figli prenatali, potranno acquistare lo stato di Regoliere soltanto con il maturare del terzo requisito di cui al 1° comma (cfr. lettera c.).

ART. 3

SOSPENSIONE DELLO STATO DI REGOLIERE

L'esercizio dei diritti di Regola viene sospeso quando non viene assicurata una permanenza di quattro mesi continuativi da parte di tutto il nucleo familiare o viene trasferita la residenza al di fuori dei tre comuni.

In tali casi l'esercizio dei diritti di Regola riprende regolarmente quando il Regoliere, ristabilita la residenza, vi abbia dimorato per non meno di 4 mesi consecutivi con tutto il nucleo familiare.

Soltanto i figli di Regolieri nati durante il periodo di temporanea emigrazione, e non anche i loro discendenti, sono considerati Regolieri, ed esercitano i relativi diritti secondo le norme del presente Regolamento, quando essi ristabiliscano o stabiliscano la residenza e l'abituale dimora nel territorio di uno dei tre comuni con propria scheda anagrafica, se da soli, al compimento del 25° anno.

ART. 4

INTERRUZIONE DEL PERIODO DI DIMORA

Il periodo di 30 anni di residenza e dimora continuativa con tutto il nucleo familiare, necessario per acquistare lo stato di Regoliere, si interrompe quando il nucleo familiare emigra dal territorio di uno dei tre Comuni, trasferendo altrove la propria residenza, oppure quando, pur mantenendo ivi la residenza anagrafica, abbia di fatto trasferito la sua dimora al di fuori dei tre Comuni.

In tal caso al loro rientro, essi e i loro eventuali discendenti di primo grado, per acquistare lo stato di Regoliere, devono maturare nuovamente per intero il periodo di trent'anni di residenza e dimora ininterrotte con tutto il nucleo familiare.

ART. 5

PERDITA DELLO STATO DI REGOLIERE

Lo stato di Regoliere si perde soltanto con la morte.

La morte del padre o della madre non Regolieri iscritti nell'Anagrafe ai fini della maturazione del termine di cui alla lettera c. del precedente articolo 2, non comporta, per i figli conviventi iscritti nella scheda anagrafica del defunto, la perdita degli anni di residenza già maturati dal genitore defunto.

ART. 6

CONTROLLI

Per tutto quanto regolamentato negli articoli precedenti la Comunità delle Regole potrà procedere ad ogni accertamento ed indagine che riterrà necessario od opportuno intraprendere, anche al di fuori degli accertamenti e delle indagini praticati dai Comuni ai fini anagrafici, avvalendosi di proprio personale o di guardie giurate.

ART. 7

CRITERI INTERPRETATIVI

Specifici casi particolari vanno interpretati e risolti dagli organi competenti secondo i principi generali scaturenti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 8

LO STATO DI FUOCO

In base allo Statuto il Fuoco può essere di due tipi:

- A) **FUOCO FAMILIARE**: è quello costituito da un insieme di due o più persone, delle quali almeno una sia Regoliere, iscritte in un'unica scheda nell'anagrafe del comune di residenza, purché risultino convivere in una stessa unità domestica (abitazione), cooperando fra loro.

- B) **FUOCO SINGOLO:** è quello costituito da un solo Regoliere (uomo o donna) che abbia compiuto 25 anni, che vive stabilmente separato dalla famiglia di origine in una propria unità domestica (abitazione) con economia e vita autonome, ed al quale sia intestata una scheda individuale nell'anagrafe del comune di residenza.

ART. 9

LO STATO DI CAPOFUOCO E LA RAPPRESENTANZA DEL FUOCO

Il Capofuoco, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, esercita di norma tutti i diritti di Regola in rappresentanza del fuoco, ivi compreso il diritto di voto.

Lo stato e la funzione di Capofuoco appartengono:

- a) NEL FUOCO FAMILIARE: normalmente al Regoliere intestatario della scheda anagrafica del Comune. I coniugi possono comunque, di comune accordo, con dichiarazione avanti al Presidente della Comunità o suo delegato, designare quale "Capofuoco" ai fini dell'Anagrafe di Regola, uno qualsiasi di loro due. Può essere Capofuoco anche un altro Regoliere, denominato "delegato del fuoco" di cui all'art. 7 dello Statuto.
- b) NEL FUOCO SINGOLO: allo stesso Regoliere che lo costituisce singolarmente (art. 6, comma 2°, lett. b) e quindi intestatario della sua scheda anagrafica.

ART. 10

L'ANAGRAFE DI REGOLA

L'Anagrafe della Regola viene stesa per nuclei familiari (fuoco familiare e fuoco singolo), evidenziando per ciascun componente i seguenti requisiti:

- a) Regoliere,
- b) il Capofuoco (capofamiglia o delegato del fuoco),
- c) non Regoliere in attesa di maturare i requisiti per acquistare lo stato di Regoliere con indicata la data di decorrenza dell'iscrizione.

L'Anagrafe di Regola è pubblica e ciascuno può prenderne visione. Del diritto di visione verrà fatta menzione in calce all'elenco dei capifuoco che viene pubblicato all'albo della Comunità nei comuni di Ragoli, Preore e Montagne nel mese di febbraio di ogni anno (cfr. art. 8, comma 4 dello Statuto).

ART. 11

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE

Per la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe vale quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto.

ART. 12

NORMA FINALE

Qualora nuove leggi o accordi fra Enti locali dispongano la fusione dei tre comuni di Ragoli, Preore e Montagne, con altri, i diritti e i benefici dei Regolieri spetteranno esclusivamente alle popolazioni degli ex tre comuni secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 13

NORME TRANSITORIE

- A) La disposizione di cui all'art. 15 comma 2 dello Statuto avrà vigore a partire dalla legislatura successiva alla data di approvazione delle modifiche dello Statuto.
- B) I cittadini non Regolieri residenti nel territorio della Comunità al 1° gennaio 1997, dovranno comunicare, al fine dell'acquisizione dello stato di Regoliere, il periodo di residenza maturato anteriormente a tale data con certificazione del Comune di residenza e con dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che la dimora è stata ininterrotta e con tutto il nucleo familiare.